



Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIPARTIMENTO NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA
UNITA DI GESTIONE DELLE
INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE
ED IL DEMANIO MARITTIMO

Roma, 21 dicembre 2000

Alle DIREZIONI MARITTIME

LORO SEDI

Divisione DEM2

Prot. n. DEM2B-2378

Classifica A.2.16

Allegati:

Oggetto: Trasferimento di impianti, beni ed attività alle Società costituite a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico – Articolo 38 della legge 24 novembre 2000, n.340.

CIRCOLARE N°110

Serie I

Titolo: Demanio Marittimo

ALLE CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI

Alle AUTORITA' PORTUALI
LORO SEDI

AL MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DIREZIONE CENTRALE DEMANIO
R O M A

Alla Soc. ENEL S.p.A.
Viale Regina Margherita, 137

00100 R O M A

Alla Soc. INTERPOWER S.p.A.
Via G.B. Martini, 3

00198 R O M A

Alla Soc. ENEL PRODUZIONE S.p.A.
Via G.B. Martini, 3

00198 R O M A

Alla Soc. ELETTOGEN S.p.A.
Via G.B. Martini, 7

00198 R O M A

e, per conoscenza:
COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO
S E D E

Sulla Gazzetta Ufficiale n.275 del 24 novembre 2000 è stata pubblicata la legge 24 novembre 2000, n.340 concernente “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi”.

La questione che qui interessa è la disposizione recata dall’articolo 38 che è intitolato “Trasferimento di impianti, beni ed attività alle Società costituite a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico”.

Tale norma, al comma 2, prevede che per le concessioni delle aree demaniali destinate all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e alle opere connesse e ausiliarie in esercizio alla data di entrata in vigore della legge (8 dicembre 2000) sono prorogate sino al 31 dicembre 2020, salvo che nel frattempo non si verifichi la cessazione dell’attività di produzione di energia degli impianti in discorso.

A seguito di ciò tutte le concessioni demaniali marittime, disciplinanti le opere e gli impianti sopraindicati, in qualunque epoca rilasciate ed attualmente vigenti, devono essere prorogate fino alla data del 31.12.2020.

Pertanto a seconda dei titoli, licenze, atti di sottomissione o atti formali, che attualmente regolamentano le concessioni demaniali di cui trattasi, dovranno essere predisposti gli atti necessari al recepimento delle suddette previsioni normative:

- Per gli atti formali in corso di validità alla data dell’8 dicembre 2000 ed aventi scadenza antecedente al 31 dicembre 2020, la variazione della durata dei rispettivi titoli concessori dovrà essere formalizzata mediante il rilascio di un atto suppletivo, ex art. 24 Reg. Cod. Nav. 1° parte –che avrà natura ricognitiva di effetti radicatisi ex lege, sia per la variazione della durata della concessione prevista nel titolo originario a suo tempo per l’esercizio di impianti di produzione di energia termoelettrica rilasciato, e sia della variazione di titolarità degli stessi titoli concessori, ex art.46 Cod. nav., a seguito dei conferimenti degli impianti di produzione operati in virtù del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 di cui al 1° comma del citato art.38 L.340/2000.

La variazione soggettiva avrà efficacia retroattiva dal 1° ottobre 1999, quale data di decorrenza del conferimento operato ex art.13 del citato D. L.vo 79/99.

- Per le licenze in corso di validità disciplinanti le medesime aree demaniali sulle quali insistono gli impianti in questione, dovranno essere predisposti degli atti formali per il recepimento delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 38 della legge 349/2000. Nel caso in cui le aree demaniali e le opere riferite per lo stesso impianto di produzione risultino disciplinate con più licenze, si provvederà a regolamentare il tutto con unico atto formale. L'atto formale in esame avrà decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del titolo (licenza) concessorio vigente e termine al 31 dicembre 2020, quale data prevista dal comma 2 del citato articolo 38 L. 340/2000.

- Per gli atti di sottomissione rilasciati ex art. 38 Cod.Nav. e 35 Reg. Cod. Nav. –che attualmente regolamentano l'occupazione delle medesime aree demaniali marittime, nell'ambito della trasformazione in atto formale degli atti stessi, saranno recepite anche le previsioni normative introdotte con il citato art.38 della legge 340/2000, sia per il subingresso ex lege del nuovo soggetto, e sia per la variazione della durata concessoria, qualora la data di scadenza prevista originariamente per l'assentenda concessione sia inferiore a quella indicata del 31.12.2020.

Le Capitanerie di porto vorranno pertanto trasmettere la bozza degli atti formali o suppletivi per l'esame e l'approvazione da parte di questa Unità di Gestione.

Il Direttore
F.to Dr. Massimo Provinciali